



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione V civile – Sezione specializzata Imprese

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alida Marinuzzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../... promossa da:
I.L., I.I. rappresentati e difesi dall'avvocato F.G.

Parte attrice

CONTRO

... SPA , in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C.G.

Convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato I. L. e I. I. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. .../... emesso dal Tribunale di Palermo con il quale gli era intimato il pagamento di euro 72.447,91, oltre interessi al saggio convenzionale e oltre le spese del procedimento monitorio quale saldo del conto corrente n. ... intrattenuto dal sig. I. L. e garantito dalla fideiussione personale della sig.ra I. I., al quale era collegato il c.d. "conto anticipi" identificato con il n. A fondamento dell'opposizione parte attrice ha dedotto l'applicazione ai suddetti rapporti di interessi ultralegali, di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, di addebiti per commissione di massimo scoperto e spese e costi vari di gestione senza una preventiva pattuizione, di applicazione di giorni-valuta fittizi, di applicazione di interessi superiori al tasso soglia antiusura.

Si costituiva con comparsa di risposta Del 26.09.2016 ... S.p.A., contestando le domande spiegate da parte opponente.

Concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c si costituiva in giudizio la ... S.r.l., e per essa ... S.p.A., in surroga alla posizione dell'opposta ... S.p.A.

La causa istruita mediante CTU tecnico-contabile era rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c all'odierna udienza.

Tanto premesso l'opposizione è fondata nei limiti di seguito spiegati.

I. L. e I. I. hanno intrattenuto presso la ... S.p.A. i seguenti rapporti:

a) contratto di conto corrente n. ... (già ...), concesso al sig. I. L.

garantito dalla fideiussione personale della sig.ra I. I.; b) contratto di conto corrente n. ... (già ...), concesso al sig. I. L. garantito dalla fideiussione personale della sig.ra I. I.

Per quanto riguarda il conto corrente n. ... (già n.... e n. ...) il documento contrattuale prodotto dalla banca è inattendibile stante che riporta una data di sottoscrizione del . .84 che tuttavia è incompatibile con il contenuto del contratto che richiama alcune fonti normative (D. Lgs. 385/93 (TUB) o il D.Lgs. 507/99, dell'art. 6 della Deliberazione CICR 9 Febbraio 2000) successivi all'anno 1984. Inoltre, in tale contratto il correntista è stato identificato a mezzo patente di guida datata . .1985 che è successiva a quella di presunta sottoscrizione del contratto di conto corrente. Inoltre il saldo di tale conto corrente confluisce in altri conti che sono privi di forma scritta

Per tale ragione il CTU correttamente ha espunto dal riconteggio del saldo dei succitati, applicando gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. trattandosi di rapporti accesi prima del 09.07.1992 (entrata in vigore L. 154/92) ed escludendo la CMS che risulta in ogni caso pattuita in modo indeterminato non essendo chiaro il metodo di conteggio.

Il CTU ha pertanto rideterminato il conto alla data del 17.02.2011 (data di passaggio a crediti risolti/insoluti) nell'importo di € 79.889,96 che ascende ad € 91.287,50 sommando € 11.391,54 per interessi legali non capitalizzati maturati dal 30.11.1992 al 30.06.2000. Da tale somma vanno detratte le somme per le rimesse solutorie non ripetibili di € 14.961,51, tenendo conto degli interessi legali conteggiati nel periodo oggetto di prescrizione (dal 30.11.1992 al 11.02.2001) ed accreditati in sostituzione degli oneri espunti nel periodo ultradecennale (pari ad € 5.942,25) con la conseguenza che il saldo rideterminato del conto alla data del 17.02.2011 (data di passaggio a crediti risolti/insoluti), al netto degli oneri non ripetibili in quanto pagati a mezzo rimesse solutorie, risulta pari a € 70.383,74 a credito del correntista.

Per quanto riguarda il conto anticipi n. ... la documentazione contrattuale del . .1988 è inattendibile. Infatti il documento risulta sottoscritto nella seconda pagina senza indicazione della data, che viene riportata esclusivamente in alto a sinistra della prima (data . .88) che è incompatibile con i riferimenti normativi richiamati in contratto (d.lgs. 385/93 (TUB) o il D.Lgs. 507/99) successivi alla presunta data di stipula. Il documento inoltre, come osservato dal CTU, non contiene alcuna condizione economica applicata alla gestione del conto corrente ed al fido anticipo fatture. Inoltre, la CMS così come indicata nel contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa si presenta indeterminata non essendo chiaro il criterio di calcolo e la periodicità di conteggio. Inoltre tale conto risulta estinto il . .2005 e non appare possibile che il suo saldo sia confluito nel rapporto n. ... da cui risulta che il primo movimento bancario è datato . .2005 e in ogni caso il saldo di tale ultimo conto in data . .2005 confluirebbe in un nuovo conto, identificato con IBAN ... e poi in data . .2008 confluirebbe in altro rapporto con IBAN ... di cui manca qualsiasi documentazione contrattuale.

Il CTU ha pertanto correttamente ricostruito il saldo del conto corrente applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il D. L.vo n. 141/10) trattandosi di un rapporto acceso tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, senza operare alcuna capitalizzazione né il giroconto sul conto n. ... (già n.... e n. ...) dato che non risulta alcuna pattuizione in tal senso concludendo che il saldo rideterminato

alla data del . .2011 (data di passaggio a crediti risolti/insoluti) è di € 28.200,13 a debito a cui si aggiungono € 4.229,38 per interessi legali maturati dal . .2005 al / /2011, per un totale a debito del correntista pari a € 32.429,51.

Compensando gli importi di cui ai rapporti come rideterminati **si ottiene un importo pari a € 37.954,23 a credito per il correntista mentre il credito della banca risulta totalmente estinto.**

Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:

accoglie l'opposizione dichiara estinto per compensazione il credito della banca e **revoca il decreto ingiuntivo;**

condanna la banca convenuta al pagamento in favore del correntista della somma **di € 37.954,23** oltre interessi dal . .2011 sino al saldo effettivo;

condanna inoltre la banca convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.343,00 oltre iva cpa e magg. Forf. 15% con distrazione in favore del procuratore di parte opponente.

Pone definitivamente a carico della banca le spese di CTU come liquidate nel corso del giudizio.

Palermo, 16.5.2019

IL GIUDICE

Alida Marinuzzi